

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 3 maggio 2007 —  
Freistaat Sachsen/Commissione**

(Causa T-357/02) <sup>(1)</sup>

*(«Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti concessi dalle autorità del Land di Sassonia — Regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Procedura di approvazione accelerata — Applicazione nel tempo della disciplina comunitaria e del regolamento d'esenzione relativo agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Progetto d'aiuti notificato prima dell'entrata in vigore del regolamento d'esenzione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Notifica completa»)*

(2007/C 140/29)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Freistaat Sachsen (Germania) (rappresentante: avv. T. Lübbig)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuzschitz e J. Flett, agenti)

### Oggetto della causa

Domanda di annullamento dell'art. 2, secondo comma, e degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design) (GU 2003, L 91, pag. 13)

### Dispositivo della sentenza

1) L'art. 2, secondo comma, e gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design), sono annullati.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 31 dell'8.2.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 3 maggio 2007 —  
Regno di Spagna/Commissione**

(Causa T-219/04) <sup>(1)</sup>

*(Pesca — Evoluzione della capacità delle flotte pescherecce degli Stati membri — Piano delle entrate e delle uscite — Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura — Regime linguistico)*

(2007/C 140/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

*Ricorrente:* Regno di Spagna (Rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: T. van Rijn e S. Pardo Quintillán, agenti)

### Oggetto della causa

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2003, n. 1438/2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 204, p. 21)

### Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 7 del 10.1.2004 (ex C-464/03)

**Sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2007 —  
Negenman/Commissione**

(Causa T-255/04) <sup>(1)</sup>

*(Pubblico impiego — Dipendenti — Congedo di maternità — Congedo di malattia — Data probabile del parto — Inizio del congedo di maternità)*

(2007/C 140/31)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* Monique Negenman (Roosendaal, Paesi Bassi) (Rappresentante: avv. L. Vogel)